



COMUNE DI SAN CIPIRELLO
Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N° 15 del 23/09/2020

OGGETTO: Contrasto e contenimento alla diffusione del virus Covid-19. Ordinanza contingibile e urgente. Chiusura temporanea scuole di ogni ordine e grado e limitazione di attività ed eventi sul territorio comunale

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTO il D.L. n. 83 del 30/07/2020 rubricato "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°190 del 30/07/2020, che ha prorogato fino al 15/10/2020 la dichiarazione di stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07/09/2020, rubricato "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 222 del 07/09/2020.

PRESO ATTO che la situazione epidemiologica nel territorio comunale registra un consistente incremento del numero complessivo dei contagi rispetto ai dati rilevati nelle precedenti giorni.

RILEVATO, in particolare, che secondo le comunicazioni dell'Asp territorialmente competente, negli scorsi giorni:

- sono stati registrati n. 9 casi di soggetti positivi al contagio da Covid -19 attualmente posti in quarantena;
- è stato disposto l'obbligo di isolamento domiciliare per i rispettivi nuclei familiari e contatti e l'effettuazione del relativo tampone naso faringeo per un attuale numero complessivo di 50 unità;
- sono in corso le attività di mappatura dei contatti intrattenuti da detti soggetti positivi al fine di individuare coloro da sottoporre all'effettuazione dei relativi controlli sanitari.

TENUTO CONTO delle risultanze della riunione del C.O.C. tenuta in data odierna

SENTITO, altresì, il Responsabile dell'Unità Operativa Territoriale di Prevenzione dell'A.S.P. di Partinico che ha rappresentato la necessità sospendere l'attività didattica per un periodo di 10 giorni per il completamento delle attività di mappatura dei "contatti stretti" e di acquisizione dell'esito dei tamponi, al fine di disporre di una rappresentazione capillare del contagio sul territorio.

CONSIDERATO che lo svolgimento di regolare attività didattica presso gli istituti scolastici aventi sede nel territorio, in assenza di preventiva integrale individuazione dei soggetti a rischio di contagio a causa di contatto stretto con i positivi, rischierebbe di favorire una diffusione del virus provocando focolai di dimensioni preoccupanti.

CONSIDERATO che il recente andamento epidemiologico registra una maggiore circolazione del virus riconducibile a frequenti e significativi spostamenti di persone, nonché a maggiori resistenze alle adesioni alle regole restrittive, circostanze tutte che impongono una rinnovata attenzione alle finalità di prevenzione e di contenimento della diffusione del contagio, che devono essere considerate tutt'ora prioritarie nell'espletamento e la gestione di tutte le attività del territorio.

ATTESO, inoltre, che le finalità di prevenzione e di contenimento della diffusione del contagio devono essere considerate tutt'ora prioritarie nella regolamentazione di tutte le attività, eventi e occasioni di natura ludica e di svago.

DATO ATTO che, al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività.

SENTITI i Dirigenti degli Istituti Scolastici presenti sul territorio comunale.

ATTESA la sussistenza di una situazione eccezionale e straordinaria suscettibile di pregiudicare la salute pubblica, propria dell'emergenza sanitaria nazionale in atto, e l'urgenza di tutelare con tempestività la salute della comunità locale, nell'ottica della prevenzione della diffusione della malattia infettiva da COVID-19.

RITENUTO, pertanto, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del "COVID - 19", di stabilire misure temporanee finalizzate a prevenire il rischio di contagio e a limitare le occasioni di assembramento.

VISTO l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020 che, abrogando l'art. 3 comma 2 del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso.

VISTO l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria

locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, anche riorganizzando gli orari degli esercizi commerciali.

DATO atto che l'istruttoria della presente ordinanza è stata svolta dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale in qualità di Responsabile del Procedimento che ne attesta la regolarità amministrativa ex art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

RITENUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art.50 del D. lgs. n° 267/2000

ORDINA

Con decorrenza 24 settembre 2020 e fino al 4 ottobre 2020:

1. La chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, invitando i Dirigenti scolastici a porre in essere le idonee iniziative finalizzate a garantire la continuità didattica.
2. La chiusura al pubblico e la cessazione dell'attività dalle ore 22:00 di sale giochi, sale scommesse e locali assimilati.
3. La chiusura al pubblico e la cessazione dell'attività dalle ore 22:00 di palestre, impianti sportivi e scuole di ballo.
4. La sospensione dello svolgimento del mercato settimanale.
5. La chiusura di Circoli e associazioni ricreative e musicali.
6. L'interdizione di tutte le manifestazioni pubbliche di carattere culturale, convegnistico e artistico.

AVVERTE CHE

Il presente provvedimento sarà suscettibile di modifiche e integrazioni in base alle sopraggiunte necessità e problematiche rilevate.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, fermo a quanto previsto dall'art. 650 c.p., chiunque violi le prescrizioni imposte dalla presente Ordinanza sindacale, è, altresì, soggetto, alla sanzione amministrativa stabilita ex art. 7 bis del T.U.E.L. da 25 a 500 euro.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune, nonché sul sito web istituzionale del Comune di San Cipirello.

- La trasmissione della presente Ordinanza a:
- Prefettura di Palermo, PEC: protocollo.prefpa@pec.interno.it
 - Stazione dei Carabinieri di San Cipirello,
 - Alle Direzioni scolastiche:
 - Comando Compagnia C.C. di Monreale

Commissariato di P.S. di Partinico
Area Polizia Municipale.
- Servizio SUAP

La Polizia Municipale del Comune di San Cipirello è incaricata dell'esecuzione e del controllo dell'osservanza del presente provvedimento.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Palermo, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro 120 giorni dalla stessa data.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'albo Pretorio del Comune di San Cipirello.

Ai sensi della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è Marchesotto Giacinto Comandante della Polizia Municipale di San Cipirello.

La Commissione Straordinaria
Mammano - Nicolosi

